

Costituzione del 22/12/1947 - art. 97

Titolo del provvedimento:

Costituzione della Repubblica Italiana.

Titolo del documento:

Articolo 97.

Testo: in vigore dal 01/01/1948

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.